



PR VENETO FESR 2021-2027
SECONDO ATTO AGGIUNTIVO

Alla **Convenzione del 4 ottobre 2018 e successive modificazioni e integrazioni per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", nell'ambito dell'Asse III "Competitività e sistemi produttivi" del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.**

TRA

la Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal/dalla dott./dott.ssa, nato/a a il, il/la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede nel sestiere Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, nella sua qualità di, come da deliberazione della Giunta regionale n. del

E

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott., Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Viale America, 201 - 00144 Roma

PREMESSO CHE:

- a. il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Veneto hanno sottoscritto, in data 5 ottobre 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*", un accordo (nel seguito, *Accordo*) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, *Fondo*), di una sezione, denominata "*Sezione speciale Regione Veneto*" POR FESR 2014-2020, alla quale affluiscono, a fronte di successive integrazioni, contributi versati dalla Regione per complessivi euro 31.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Veneto 2014-2020;
- b. in data 4 ottobre 2018 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI la Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del



- credito in sinergia tra sistema nazionale e sistema regionale, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti e più efficaci”, nell’ambito dell’Asse III “Competitività e sistemi produttivi” del POR FESR VENETO, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede, in particolare, all’art. 8, che le eventuali modifiche alla Convenzione medesima siano concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto;
- c. con Atto integrativo del 7 maggio 2019, sono state apportate modifiche all’Accordo, al fine di adeguare le modalità di intervento della “Sezione speciale Regione Veneto” alle nuove modalità operative del Fondo, a seguito dell’entrata in vigore, in data 15 marzo 2019, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017;
 - d. in data 15 ottobre 2019, è stato sottoscritto un secondo Atto integrativo all’Accordo, per la costituzione, nell’ambito della “Sezione speciale Regione Veneto”, di una sottosezione, denominata “Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli”, dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti, alla quale affluiscono risorse ordinarie del bilancio regionale per un importo di euro 10.000.000,00;
 - e. la Commissione europea, con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni e integrazioni, ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (nel seguito, quadro temporaneo);
 - f. in data 11 agosto 2020, è stato sottoscritto un terzo Atto integrativo all’Accordo al fine di adeguare le modalità di intervento della “Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli”, successivamente integrata con risorse del POR FESR Veneto 2014-2020 di importo pari a euro 11.000.000,00, alle nuove modalità operative del Fondo in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, decreto liquidità);
 - g. con Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 20 maggio 2021, all’Accordo istitutivo della Sezione speciale Regione Veneto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione, sono state apportate modifiche al fine di rafforzare l’operatività della “Sezione speciale Regione Veneto” valorizzando, per l’intera dotazione finanziaria a valere sul POR FESR, tutte le opzioni di intervento previste dal decreto liquidità, nell’ambito di applicazione del quadro temporaneo;
 - h. a seguito delle intese sopra rappresentate e della sottoscrizione, in data 20 maggio 2021, dell’Atto aggiuntivo all’Accordo, si è reso necessario procedere conseguentemente alla modifica della Convenzione del 4 ottobre 2018, sotto il profilo della dotazione finanziaria. L’atto aggiuntivo alla Convenzione è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI in data 7 dicembre 2022;
 - i. la comunicazione della Commissione Europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022 ha fornito gli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare



dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)”;

- j. il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione ha disciplinato le disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, e successive modifiche e integrazioni;
- k. il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al *Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi* e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”; è avviata, a partire dal 1° gennaio 2021, la programmazione europea per il periodo 2021-2027 e, in particolare, l’Allegato X “Elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici – articolo 59, paragrafi 1 e 5;
- l. l’art. 71 “Autorità del programma” del sopraccitato Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede al comma 3 la possibilità di individuare, da parte dell’Autorità di Gestione, uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità; gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto;
- m. il Regolamento (UE) n. 2039/2022 ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1060/2021 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;
- n. la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo 2022, con cui la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (nel seguito, Temporary Crisis Framework), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 e con comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;
- o. l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final della Commissione del 15 luglio 2022 ha definito le modalità intraprese dall’Italia per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
- p. la Commissione europea, con la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, ha approvato il regime di aiuti SA.103403 – TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;



- q. la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione *dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (nel seguito, legge di bilancio 2022), ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste all’articolo 13, comma 1 e comma 12-bis del decreto liquidità e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 55, della medesima legge di bilancio 2022, in materia di concessione delle garanzie a valere sul Fondo;
- r. il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.81 (nel seguito, decreto-legge Aiuti), relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in Ucraina e, in particolare, l’articolo 16, che, introducendo il comma 55-bis all’articolo 1 della legge di bilancio 2022, ha previsto la concessione della garanzia da parte del Fondo, nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- s. è stato emanato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (nel seguito, decreto-legge Aiuti-ter);
- t. la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (nel seguito, legge di bilancio 2023), all’articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, previsto dall’articolo 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della legge di bilancio 2022;
- u. con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di *riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, attribuita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata sostituita con Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- v. il PR Veneto FESR 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, nell’ambito della Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.3 “*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*” prevede l’Azione 1.3.3 “*Accesso al credito delle PMI*”, declinata mediante una misura specifica denominata “*Sezione Speciale Regione Veneto*” presso il Fondo di garanzia per le PMI;
- w. ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, la Regione del



Veneto, a seguito del Comitato di Sorveglianza del PR Veneto FESR tenutosi in data 23 febbraio 2023, ha completato e presentato la valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel PR Veneto FESR 2021/2027;

- x. il Regolamento (UE) 435/2023 ha modificato il Regolamento (UE) n. 241/2021 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1060/2021 e (UE) n. 1755/2021, e la direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 richiamato nelle premesse stabilisce che "Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici";
- b) le regole di semplificazione relative all'implementazione degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2021-2027, introdotte all'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 richiamato nelle premesse, consentono di attuare la Sezione speciale Regione Veneto in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, ferma restando la conformità dello strumento finanziario alle regole di attuazione del periodo successivo;
- c) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione del Veneto, le Parti interessate hanno ritenuto opportuno modificare l'Accordo, il cui schema era stato approvato con DGR n. 995 del 06/07/2018, al fine di adeguare l'operatività della Sezione speciale Regione Veneto, valorizzando le opzioni di intervento del Fondo, ai sensi della disciplina in vigore, e apportando ulteriori risorse alla medesima Sezione speciale pari a euro 20.000.000,00;
- d) le Parti interessate hanno sottoscritto il Quinto atto aggiuntivo all'Accordo in data 6 giugno 2023;
- e) per quanto sopra, secondo la già specificata previsione regolamentare relativa alla continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, si rende necessario procedere alla correlata modifica della Convenzione del 4 ottobre 2018, così come modificata dall'Atto aggiuntivo sottoscritto tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI in data 7 dicembre 2022;
- f) con DGR n. del è stato approvato lo schema di secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione del 4 ottobre 2018;



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Normativa e premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e costituiscono, altresì, disposizioni e norme di riferimento della Convenzione del 4 ottobre 2018, come successivamente modificata e integrata con Atto aggiuntivo sottoscritto tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI (oggi MIMIT-DGIAI) in data 7 dicembre 2022.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente Atto modifica la Convenzione del 4 ottobre 2018 al fine di conferire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 1.3.3 "Accesso al credito delle PMI", Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", del PR Veneto FESR 2021-2027.

Art. 3

(Modifiche alla Convenzione del 4 ottobre 2018)

1. Alla Convenzione del 4 ottobre 2018 sono apportate le seguenti modifiche/sostituzioni/integrazioni:

a) All'art. 2 "Oggetto" è aggiunto il seguente comma:

"4. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni di gestione ed attuazione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 1.3.3 "Accesso al credito delle PMI", Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", del PR Veneto FESR 2021-2027 relativamente alla Sezione Speciale Regione Veneto del Fondo di garanzia per le PMI, conformemente a quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 1060/2021, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 69 del medesimo Regolamento (UE) n. 1060/2021."



b) All'art. 3 "Funzioni delegate" è aggiunto il seguente comma:

"5. In continuità con la programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni elencate al presente articolo anche in riferimento all'Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, degli artt. 73 e 74 dello stesso. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l'OI agisce secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" 2021-2027 e dalla relativa manualistica e strumentazione operativa."

c) All'art. 4 "Obblighi dell'Organismo intermedio" è aggiunto il seguente comma:

"4. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MIMIT-DGIAI con riferimento all'Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027 conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 agli artt. 59, 69 par. 8, 72, 82 e 98 e a quanto previsto nel SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027."

d) L'art. 5 "Attività e funzioni della Regione del Veneto" è modificato come segue:

- comma 1: a "Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013" è aggiunto "e dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021"; a "POR FESR 2014-2020" è aggiunto "e del PR Veneto FESR 2021-2027";
- comma 2: "Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi" è sostituito con "Direzione Industria, Artigianato, Commercio, Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese"; a "POR FESR 2014-2020" è aggiunto "e del PR Veneto FESR 2021-2027"; "POR" è sostituito con "Programma Regionale".
- comma 3: a "POR FESR 2014-2020" è aggiunto "e del PR Veneto FESR 2021-2027".

e) L'art. 6 "Dotazione finanziaria" è modificato come segue:

- dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: " 2 bis. Alla Sezione speciale Regione Veneto del Fondo affluiscono inoltre contributi pari a euro 20.000.000, 00 a valere sulle risorse del PR Veneto FESR 2021-2027. I contributi di cui al presente comma sono versati dalla Regione in conformità con quanto previsto dall'Accordo richiamato in premessa così come modificato dal quinto atto



aggiuntivo del 6 giugno 2023.”

- comma 3: il termine “al comma 1” è sostituito con “ai commi 1 e 2 bis”

f) L’art. 7 “Durata” è modificato e sostituito dal seguente:

“La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PR Veneto FESR 2021-2027, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea”.

g) L’art. 9 “Trattamento dei dati personali” è abrogato.

h) L’art. 12 “Disposizioni finali” è modificato come segue: dopo “POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020” è aggiunto “o, con riferimento alle operazioni relative al periodo di programmazione 2021-2027, al PR Veneto FESR 2021-2027”; il termine “questo” è sostituito con “questi”.

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione stipulata in data 4 ottobre 2018, come successivamente modificata e integrata con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 7 dicembre 2022, tra la Regione del Veneto e il MiSE-DGIAI non espressamente modificate dal presente Atto.

Art. 5

(Efficacia dell’Atto)

1. Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 6

(Testo coordinato della Convenzione)

1. Il testo della Convenzione coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato.

Il presente accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012.



Regione del Veneto

Ministero delle Imprese e del Made in Italy



ALLEGATO – TESTO COORDINATO

CONVENZIONE DI DELEGA

Delega al Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema di garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”, nell’ambito dell’Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto

TRA

la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in 30123 Venezia - Dorsoduro 3494/A, n. 7, codice fiscale 80007580279, che interviene nel presente atto in persona di nato a il, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria e quale responsabile dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020

E

il Ministero dello Sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, che interviene nel presente atto nella persona del Dott., nella sua qualità di Direttore generale pro-tempore della Direzione per gli incentivi alle imprese (di seguito MiSE-DGIAI), domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede del Ministero dello Sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- in particolare, l’articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]”;
- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;



- il Regolamento (UE) n. 1011/2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares (2014) n. 3601562, come modificato con Decisione (2018) 598 final, del 08 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- la DGR/CR n. 77 del 17/06/2014 che ha approvato la proposta di POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DGR n. 42 del 10/07/2014;
- la Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- la DGR n. 1148 del 01/09/2015 di presa d'atto Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015 della Commissione europea;
- i criteri di selezione dell'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto "Potenziamento del sistema di garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 19/04/2018, ai sensi dell'art. 110 comma 2, lettera a) e lettera e) del Regolamento UE 1303/2013;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese "*l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero*";

CONSIDERATO CHE

1. l'Asse prioritario 3 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ha, quale obiettivo tematico, "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" e, tra gli obiettivi specifici, "Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura";
2. la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
3. il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della



Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 Meuro;

4. il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni, all’articolo 7, comma 4, prevede che “la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da Regioni o Province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012”;
5. con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giugno 2017, n. 135, sono state approvate, in attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
6. la Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n.1303/2013, in data 19/04/2018 ha presentato al Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario da attivare nell’ambito dell’Azione 3.6.1 del POR FESR 2014/2020 per l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui ai precedenti punti;
7. in conseguenza a quanto sopra, il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione delle operazioni dell’Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
8. l’Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione del Veneto, istituisce la Sezione speciale Regione Veneto del Fondo



di garanzia per le PMI, con risorse pari a 15 Meuro a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (in seguito anche “Accordo”);

9. lo strumento finanziario istituito è attuato in base alla valutazione ex ante di cui al precedente punto 7 in quanto essa ha fornito evidenza che è necessario prevedere strumenti che facilitino le condizioni di accesso, esercitino la leva allo sviluppo mediante la garanzia di importi adeguati, prevedano condizioni di esercizio non troppo onerose, estendano l’operatività della garanzia pubblica, e aumentino la fiducia e la partecipazione delle imprese;
10. il MiSE-DGIAI quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020 (nel prosieguo, “PON IC”), approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, ha già previsto, nell’ambito dello stesso Programma, per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
11. la Regione ritiene, pertanto, opportuno delegare, nell’ambito dell’Azione 3.6.1 del POR FESR 2014/2020, le funzioni attinenti le fasi di selezione di progetto, di controllo e di attestazione delle spese rendicontate dal Beneficiario e l’erogazione dei contributi al MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio (di seguito OI) per la gestione del citato strumento finanziario che opera tramite il Soggetto gestore da esso incaricato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Premesse

1. Le premesse, di cui sopra, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di delega.

Art. 2

Oggetto

1. Con il presente atto vengono identificate e disciplinate le funzioni che l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (di seguito AdG), ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013, delega al MiSE-DGIAI, quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario previsto nell’ambito dell’Azione 3.6.1 del predetto Programma, restando la stessa AdG comunque responsabile del corretto operato dell’OI.
2. L’attivazione della Sezione speciale Regione Veneto è condizionata al versamento delle risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6 della presente Convenzione.
3. Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto strumento relativamente alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI,



di seguito denominata “Sezione speciale Regione Veneto” ed ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni di gestione ed attuazione dello strumento finanziario previsto nell’ambito dell’Azione 1.3.3 “Accesso al credito delle PMI”, Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, del PR Veneto FESR 2021-2027 relativamente alla Sezione Speciale Regione Veneto del Fondo di garanzia per le PMI, conformemente a quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 1060/2021, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 69 del medesimo Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Art. 3 Funzioni delegate

1. L’AdG, accertata la coerenza dello strumento finanziario di cui all’articolo 2 con gli esiti della valutazione ex ante di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative alla gestione e attuazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, della Sezione speciale Regione Veneto nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, operante secondo le modalità definite nell’Accordo richiamato nelle premesse.
2. Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume la delega delle seguenti funzioni, nell’ambito dell’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dal SI.GE.CO. del POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020 conformemente ai principi di sana gestione finanziaria di cui all’art. 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 1303/2013:
 - a) selezione delle operazioni ai sensi del par. 3 dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 - b) gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell’operazione ammessa a contributo;
 - e) attestazione all’AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario.
3. Il MiSE-DGIAI, quale OI, svolge le funzioni delegate dall’AdG sotto la supervisione della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.



4. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l'OI agisce nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 con riferimento all'Azione 3.6.1.
5. In continuità con la programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni elencate al presente articolo anche in riferimento all'Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, degli artt. 73 e 74 dello stesso. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l'OI agisce secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" 2021-2027 e dalla relativa manualistica e strumentazione operativa.

Art. 4

Obblighi dell'Organismo intermedio

1. Il MiSE-DGIAI, nell'ambito delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 3, è tenuto a:
 - a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR FESR della Regione del Veneto 2014/2020, un efficace raccordo con l'AdG e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o specifiche richieste formulate dall'AdG stessa;
 - b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del SI.GE.CO. del POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020 comunicandone ogni eventuale modifica all'AdG;
 - c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli, nonché nel rispetto della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n.1303/2013;
 - d) assicurare che le operazioni della Sezione speciale Regione Veneto siano selezionate dal Soggetto gestore, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nel POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
 - e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;



- f) collaborare con l'AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dalla Parte III, Titolo III, Capo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) custodire la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) provvedere, previo censimento del sistema informativo di cui il MiSE-DGIAI si è dotato per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020 come sistema mittente delle Azioni delegate, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse del POR FESR 2014-2020 alla Banca Dati Unitaria, secondo il tracciato PUC 2014-2020, per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- i) trasmettere i dati necessari secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato, da parte dell'Autorità di certificazione;
- j) garantire che l'AdG riceva, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni relative alle funzioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- k) trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali elaborate dal Soggetto gestore in relazione all'intervento di competenza;
- l) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020, e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- m) collaborare con l'AdG e la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi alla pianificazione ed all'aggiornamento degli obiettivi di spesa e di risultato;
- n) prestare ogni necessaria collaborazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi di spesa annuali e dei target intermedi e finali di risultato, anche adottando le necessarie misure correttive indicate dall'AdG;
- o) collaborare nello svolgimento dell'attività di audit e di supervisione esercitata dall'Amministrazione regionale, assicurando prontamente la messa in opera delle pertinenti azioni correttive e/o migliorative richieste (follow-up);
- p) collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui all'articolo 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;



- q) assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
 - r) osservare le disposizioni in materia di comunicazione di irregolarità e frodi di cui al SI.GE.CO del POR FESR 2014-2020 e alle Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi;
 - s) garantire ogni tempestiva informazione alla Amministrazione regionale in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;
 - t) adottare un sistema informatico conforme a quanto prescritto dall'articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il MiSE-DGIAI, nello svolgimento delle funzioni delegate, opera conformemente a quanto disciplinato nel Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, le cui disposizioni integrano il Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente a specifici aspetti inerenti gli strumenti finanziari.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MiSE-DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi, definiti all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una adeguata pista di controllo. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico (ed il Soggetto gestore da esso incaricato) agirà nel rispetto delle modalità di controllo, verifica, rendicontazione ed erogazione dei contributi previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014/2020, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, per quanto compatibili con quanto previsto nel SI.GE.CO. del POR FESR 2014/2020 della Regione del Veneto.
4. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MIMIT-DGIAI con riferimento all'Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027 conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 agli artt. 59, 69 par. 8, 72, 82 e 98 e a quanto previsto nel SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027.

Art. 5

Attività e funzioni della Regione del Veneto

1. Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, l'AdG è titolare dell'attività di coordinamento e responsabile dell'attuazione, efficacia ed efficienza del POR FESR 2014-2020 e del PR Veneto FESR 2021-2027. In particolare, sono di competenza dell'AdG le attività di monitoraggio, sorveglianza, comunicazione, valutazione e trasmissione delle comunicazioni in materia di irregolarità/frodi agli organi nazionali e comunitari. Svolge, inoltre, tutte le attività e funzioni espressamente previste dai Regolamenti comunitari.



2. Spetta alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio, Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese:
 - supervisionare le attività delegate all'OI effettuando i controlli previsti dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 e del PR Veneto FESR 2021-2027 nella sezione dedicata;
 - acquisire dall'OI, per il successivo inoltro all'AdG, le informazioni utili alla predisposizione della documentazione e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle Istituzioni statali e regionali competenti;
 - portare a conoscenza dell'OI informazioni utili in merito all'attuazione del Programma Regionale, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni delegate.
3. Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si rinvia al SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020 e del PR Veneto FESR 2021-2027.

Art. 6

Dotazione finanziaria

1. Alla Sezione speciale Regione Veneto di cui all'articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del POR FESR della Regione Veneto 2014-2020, pari a euro 31.000.000,00 (trentunomilioni/00).
2. I contributi sono versati nella Sezione speciale dalla Regione, in conformità con le disposizioni di cui all'Accordo richiamato nelle premesse.
- 2 bis. Alla Sezione speciale Regione Veneto del Fondo affluiscono inoltre contributi pari a euro 20.000.000, 00 a valere sulle risorse del PR Veneto FESR 2021-2027. I contributi di cui al presente comma sono versati dalla Regione in conformità con quanto previsto dall'Accordo richiamato in premessa così come modificato dal quinto atto aggiuntivo del 6 giugno 2023.
3. La dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto può essere incrementata o ridotta, in funzione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo richiamato nelle premesse. Gli aggiornamenti ai commi 1 e 2 bis del presente articolo, derivanti dalle modifiche della dotazione finanziaria della Sezione Speciale ex art. 3 dell'Accordo, sono perfezionati attraverso uno scambio di note tra le parti della presente Convenzione.
Si rimanda a quanto previsto dall'art.8 per le modifiche alla presente Convenzione non riguardanti la dotazione finanziaria.

Art. 7

Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PR Veneto FESR 2021-2027, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.



Art. 8
Modifiche

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti, formalizzate mediante atto scritto e approvate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

(Articolo abrogato)

Art. 10
Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

Art. 11
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti e alle norme imperative in esse contenute e, in particolare in quanto compatibili, alle norme del Codice civile, nonché al POR FESR della Regione del Veneto 2014-2020 o, con riferimento alle operazioni relative al periodo di programmazione 2021-2027, al PR Veneto FESR 2021-2027 e a tutti i documenti a questi connessi.

La presente convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012.

per la Regione del Veneto
per il Ministero dello Sviluppo Economico

